

**COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO**
PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2025**

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti i Signori:

Marcelli Claudio	Sindaco	Presente
Cavalli Federico	Consigliere	Presente
Cangi Sofia	Consigliere	Presente
Gradi Luca	Assessore	Presente
Bragagni Albano	Consigliere	Presente
Mormii Massimo	Vice Sindaco	Presente
Marini Monica	Consigliere	Presente
Finocchi Gianluca	Consigliere	Presente
Bergamaschi Christian	Consigliere	Presente
Marri Claudio	Consigliere	Presente
Poggini Giada	Consigliere	Presente

Totali presenti n. 11

Totali assenti n. 0

Assiste alla seduta collegata da remoto la Dott.ssa Ornella Rossi, Segretario Comunale.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2025

Il Sindaco Claudio Marcelli comunica che cambia la fascia di esenzione.

Prende la parola il Consigliere Christian Bergamaschi: “la soglia di esenzione è stata tolta, ma per chi ha un reddito di 10.000 euro all'anno, anche 80 euro non sono da buttare. Non siamo d'accordo con questa scelta. Gli altri comuni non l'hanno fatta e non credo che siamo gli unici ad avere difficoltà di applicazione”.

Il Sindaco: “non è così, ci sono alcuni comuni che l'hanno mantenuta ed altri no, però vorrei sottolineare che l'importo è veramente basso, infatti va ricordato che c'è la no-tax area fino ad €. 8.500 e quindi lo 0,8% si applica ad €. 1.500, quindi max 12 euro annuo e 1 euro mese. Devo ricordare che questa modifica è frutto di una spiegazione fattami da un commercialista che si occupa di buste paga”;

UDITI gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi ed alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (articolo 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (articolo 1, comma 3);

CONSIDERATO in particolare l'articolo 1, commi 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO inoltre dell'articolo 1, comma 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 30/7/2015, esecutiva, con la quale fu stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015 nella misura dello 0,60% (zerovirgolasessantapercento), rettificando il proprio atto n. 24 del 29/8/2014, che stabiliva in precedenza l'aliquota comunale IRPEF nella misura dello 0,35%, confermata poi con delibera C.C. n. 8 del 28/4/2016;

PRESO ATTO che tale deliberazione è stata successivamente confermata con atti di Consiglio Comunale n. 9 del 31/3/2017, n. 13 in data 26/2/2018, n. 10 del 15/2/2019, n. 6 del 27/2/2020 e da ultimo n. 34 del 30/12/2020;

TENUTO CONTO che con atto C.C. n. 38 del 27/12/2021 era stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022 nella misura dello 0,66% (zerovirgolasessantaseipercento);

CONSTATATO che dalla Legge di Bilancio 2019 si reintroduce la possibilità di operare aumenti tariffari e che il Comune di Pieve Santo Stefano per l'anno 2023, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27/2/2023, ha previsto un incremento dell'aliquota portandola allo 0,8% (zerovirgolaottopercento);

ANALIZZATI lo schema di Bilancio e le previsioni di spesa, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, di non variare per l'annualità 2025 l'aliquota IRPEF confermandola allo 0,8% (zerovirgolaottopercento), eliminando però la soglia di esenzione;

CONSIDERATO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF, sulla base della nuova aliquota, ammonta ad €. 336.480,00, determinato secondo un criterio di competenza e sulla base delle risultanze emergenti dalle simulazioni disponibili sul Portale del federalismo fiscale;

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

TENUTO PRESENTE lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 98 in data 6/11/2024, immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che ad oggi il termine per la deliberazione per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 è il 31/12/2024, come previsto dal T.U.E.L.;

RICHIAMATO l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

TENUTO CONTO del vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente delibera, in calce, ai sensi del 1° comma, dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, di regolarità tecnica e finanziaria entrambi resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI n. 8 (otto) favorevoli e n. 3 (tre) contrari (Consiglieri Christian Bergamaschi, Claudio Marri e Giada Poggini);

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, il seguente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Che per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento);

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

Non è prevista soglia di esenzione in base al reddito complessivo posseduto per il pagamento dell'addizionale comunale IRPEF.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2. di quantificare presuntivamente in €. 336.480,00 il gettito derivante delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo un criterio di competenza;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
4. di pubblicare il presente atto sul sito internet www.finanze.it, individuato con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

DR/SB/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria
ai sensi del 1° comma, dell'articolo 49 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'articolo 3,
comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Daniela Rossi

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marcelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ornella Rossi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30-01-2025 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera n. , in data al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il Prot. n. ;
- ☐ non è soggetta al controllo preventivo;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il :

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- ☐ decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- ☐ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. del

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ornella Rossi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30-01-2025

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
